



Concessioni Autostradali Venete CAV S.p.a. - Via Bottenigo, 64/A 30175 Venezia

AREA TECNICA

Fornitura triennale di Articoli costituenti il vestiario per il personale dipendente della Società.
Lotto 2: camicie e maglieria

PROGETTO ESECUTIVO

Capitolato Speciale d'Appalto Norme Generali	Elab. n.
	2

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Ing. Angelo Matassi	IL PROGETTISTA Ing. Sabato Fusco
ELABORAZIONE A CURA DI: Per. Ind. Alberto Fossaluzza	CONSULENZA:
	PROGETTAZIONE SPECIALISTICA:



Rev.	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato	Data
01					
02					
03					
04					

Codice Progetto :

LOTTO 2 CAMICIE - MAGLIERIA

Sommario

Art.1. Premessa	2
Art.2. Natura e oggetto dell'appalto	3
Art.3. Ammontare dell'appalto	3
Art.4. Modalità di stipulazione del contratto	3
Art.5. Documenti che faranno parte del contratto	3
Art.6. Fallimento dell'Appaltatore del lotto.....	4
Art.7. Termini del contratto	4
Art.8. Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore del lotto.....	4
Art.9. Requisiti degli Articoli.....	4
Art.10. Suddivisione in lotti	5
Art.11. Lotto 2.....	5
Art.12. Servizi connessi.....	6
Art.13. Rilevazione assistita della taglia	6
Art.14. Scheda Rilevazione Taglia	7
Art.15. Calendario di rilevazione	7
Art.16. Report Elettronico delle Taglie	8
Art.17. Etichettatura.....	9
Art.18. Trasporto e consegna	9
Art.19. Oneri di consegna	9
Art.20. Termini di consegna.....	10
Art.21. Consegna urgente.....	10
Art.22. Verbale di consegna.....	10
Art.23. Confezionamento ed imballaggio.....	11
Art.24. Gestione dei resi	12
Art.25. Ritiro dei resi nel caso di difformità qualitativa	12
Art.26. Ritiro dei resi nel caso di difformità quantitativa.....	13
Art.27. Gestione dell'indisponibilità degli Articoli	13
Art.28. Rottura di stock.....	13
Art.29. Fuori produzione	14
Art.30. Assistenza alla fornitura	15
Art.31. Verifiche sulla qualità degli Articoli.....	15
Art.32. Verifiche sui servizi connessi alla Fornitura	16
Art.33. Customer Satisfaction.....	16
Art.34. Indagine di Customer Satisfaction sulla qualità generale della fornitura.....	16
Art.35. Indagine di CS sulla qualità specifica degli Articoli	17
Art.36. Gestione dei reclami dei lavoratori.....	18
Art.37. Penali	18
Art.38. Risoluzione del contratto.....	19
Art.39. Garanzia.....	20
Art.40. Pagamenti	20
Art.41. Cessione del contratto e cessione dei crediti.....	20

<i>Art.42. Subappalto</i>	<i>20</i>
<i>Art.43. Cauzione provvisoria.....</i>	<i>21</i>
<i>Art.44. Garanzia fidejussoria o cauzione definitiva.....</i>	<i>21</i>
<i>Art.45. Riduzione delle garanzie.....</i>	<i>22</i>
<i>Art.46. Controversie.....</i>	<i>22</i>
<i>Art.47. Spese contrattuali, imposte, tasse.....</i>	<i>22</i>

Art.1. Premessa

Il presente Capitolato regola e disciplina l'appalto di fornitura tra Operatore Economico appaltatore (che per brevità sarà in seguito chiamato **Appaltatore del lotto**) e la CAV S.p.A. Concessioni Autostradali Venete - con sede in Marghera (VE), via Bottenigo 64/a (che per brevità sarà chiamata "**Società**") - ed integra, facendone parte sostanziale, il contratto che verrà stipulato, unitamente agli altri documenti progettuali e pertanto la sottoscrizione del Contratto d'Appalto implica di per sé l'accettazione integrale, senza riserve od eccezioni, del presente Capitolato Speciale in ogni sua parte, nessuna esclusa. Fermi restando tutti i poteri di controllo e di intervento diretto nella gestione del Contratto che spettano alla Stazione Appaltante, la Società potrà farsi rappresentare nei confronti dell'Appaltatore del **lotto**, per quanto concerne l'esecuzione della fornitura appaltata ed ogni conseguente effetto, dalla propria Direzione per l'esecuzione del contratto.

Art.2. Natura e oggetto dell'appalto

Formano oggetto del presente appalto la fornitura triennale di Articoli costituenti il vestiario per il personale della Società, come meglio illustrato e identificato nel Capitolato speciale d'Appalto Descrittivo e Prestazionale.

Sono compresi nell'appalto tutte le forniture e le prestazioni necessarie per dare la fornitura completamente compiuta secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e dagli altri elaborati progettuali, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste, delle quali l'Appaltatore del lotto dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza, nonché da quanto proposto dall'Appaltatore del lotto in sede di gara.

Art.3. Ammontare dell'appalto

L'importo della fornitura posto a base d'asta è definito in € **85.628,00** (euro ottantacinquemilaseicentoventotto/00).

Art.4. Modalità di stipulazione del contratto

Il contratto è stipulato "a misura" in base alle norme del presente Capitolato. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.

La stipula del contratto avrà luogo nei termini stabiliti dall'art. 32 comma 8 D.lgs. 50/2016.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art.5. Documenti che faranno parte del contratto

Faranno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, anche qualora non materialmente allegati:

- il presente Capitolato speciale d'appalto - norme generali;
- il Capitolato speciale d'appalto Descrittivo e Prestazionale;
- l'Elenco Prezzi Unitari;
- il Documento Univo di Valutazione dei Rischi (DUVRI)

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di appalti pubblici di forniture e in particolare:

- il regolamento generale approvato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207 s.m.i., per quanto applicabile;
- il Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n° 145, per quanto applicabile;
- il D.Lgs. 09.04.2008 n° 81 s.m.i.
- il D.Lgs. 18.04.2016 n° 50.

Tutto ciò indipendentemente dal fatto che talune norme dei testi suddetti siano esplicitamente richiamate ed altre no.

Art.6. Fallimento dell'Appaltatore del lotto

In caso di fallimento dell'Appaltatore del lotto la Società può avvalersi, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016.

Art.7. Termini del contratto

La fornitura dovrà essere nel complesso effettuata in 36 (trentasei) mesi naturali e consecutivi decorrenti dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto.

Art.8. Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore del lotto

Oltre agli oneri di cui al Capitolato Descrittivo e Prestazionale, al regolamento generale, al presente Capitolato Norme Generali, sono a carico dell'Appaltatore del lotto gli oneri e gli obblighi che seguono, la fedele esecuzione degli ordini impartiti dalla Società o dal Direttore dell'esecuzione del contratto, in conformità alle pattuizioni contrattuali.

La ditta aggiudicataria ha l'onere, interamente a suo carico, di produrre i campioni di ciascun articolo oggetto della fornitura e consegnarli presso la Sede della Società per la verifica e l'approvazione secondo le modalità stabilite nel successivo art.9.

L'Appaltatore del lotto deve garantire, senza oneri aggiuntivi per CAV S.p.A., la vestizione di personale avente allergie o intolleranze verso determinati capi e scarpe.

Art.9. Requisiti degli Articoli

Tutti gli Articoli oggetto della presente procedura di gara sono descritti nel documento Allegato "Capitolato speciale d'Appalto Descrittivo e Prestazionale". Per ogni Articolo è stata predisposta una Scheda Tecnica; tutti gli Articoli devono essere realizzati con le modalità previste nella sezione "Descrizione" della relativa Scheda Tecnica.

Dopo la stipula del contratto, nel termine di gg. 20 (venti) naturali e consecutivi dalla data del verbale di avvio di esecuzione del contratto, l'Appaltatore aggiudicatario del lotto ha l'onere, interamente a suo carico, di produrre i campioni di ciascun articolo oggetto della fornitura e consegnarli presso la Sede della Società per la verifica e l'approvazione.

La Società procederà all'analisi ed alla verifica della conformità dei campioni presentati dalla Ditta rispetto alle prescrizioni del Capitolato Descrittivo e Prestazionale ed ai modelli posti a base di gara dalla Società. L'avvio della fornitura sarà subordinato al superamento della verifica d'idoneità della campionatura rispetto alle prescrizioni del Capitolato Descrittivo e Prestazionale ed ai modelli posti a base di gara dalla Società. La predetta campionatura resterà in ogni caso nella disponibilità della stazione appaltante.

La verifica si intende positivamente superata solo se gli Articoli non presentano alcuna difformità con i requisiti minimi e le caratteristiche tecniche richieste. Al positivo completamento delle attività di verifica verrà redatto un apposito Verbale.

L'esito della verifica verrà comunicato all'Appaltatore del lotto. Qualora la campionatura non risultasse idonea non si procederà con la fornitura.

Art.10. Suddivisione in lotti

La fornitura di Articoli della divisa è suddivisa in 3 (tre) lotti funzionali:

- Lotto 1: capispalla, pantaloni e giacche;
- Lotto 2: camicie e maglieria;
- Lotto 3: calzature

Art.11. Lotto 2

Nella seguente Tabella è riportato l'elenco degli Articoli posti a gara per il Lotto 1, con indicazione codice dell'articolo della descrizione della tipologia di Categoria Merceologica.

ART	DESCRIZIONE
15	CAMICIA MANICA CORTA BIANCA UOMO (art. 20 C.D.P.)
16	CAMICIA MANICA CORTA BIANCA DONNA (art. 21 C.D.P.)
17	CAMICIA MANICA LUNGA BIANCA UOMO (art. 15 C.D.P.)
18	CAMICIA MANICA LUNGA BIANCA DONNA (art. 16 C.D.P.)
19	CAMICIA MANICA CORTA AZZURRA UOMO (art. 18 C.D.P.)
20	CAMICIA MANICA LUNGA AZZURRA UOMO (art. 17 C.D.P.)
21	CAMICIA MANICA LUNGA VERDE UOMO/DONNA (art. 19 C.D.P.)
22	MAGLIETTA POLO MANICA LUNGA BLU (art. 22 C.D.P.)

23	MAGLIETTA POLO MANICA LUNGA VERDE (art.23 C.D.P.)
24	MAGLIETTA POLO MANICA LUNGA ARANCIO (art. 24 C.D.P.)
25	MAGLIETTA POLO MANICA CORTA BLU (art. 25 C.D.P.)
26	MAGLIETTA POLO MANICA CORTA ARANCIO (art. 27 C.D.P.)
27	MAGLIETTA POLO MANICA CORTA VERDE (art. 26 C.D.P.)
28	MAGLIONE PESANTE COLLO A "V" BLU (art. 29 C.D.P.)
29	MAGLIONE LEGGERO GIROCOLLO BLU (art. 30 C.D.P.)
30	MAGLIONE CON ZIP BLU (art. 28 C.D.P.)
31	MAGLIONE LEGGERO GIROCOLLO VERDE (art. 31 C.D.P.)
32	GILET BLU (art. 32 C.D.P.)
33	GILET VERDE (art. 33 C.D.P.)

Art.12. Servizi connessi

I servizi descritti nel presente paragrafo, nonché le ulteriori attività descritte, ovvero comunque necessarie per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, sono connessi ed accessori alla fornitura degli Articoli del lotto. I servizi connessi, le cui caratteristiche sono descritte nei successivi paragrafi, sono i seguenti:

- Rilevazione assistita della taglia;
- Report Elettronico delle Taglie;
- Etichettatura;
- Trasporto e consegna;
- Gestione dell'indisponibilità degli Articoli;
- Assistenza alla fornitura.

Detti servizi sono, quindi, prestati dall'Appaltatore del lotto unitamente alla fornitura medesima ed il relativo corrispettivo deve intendersi incluso nel prezzo unitario di ciascun Articolo, ad eccezione del servizio di consegna urgente, di cui all'Art.19.

Art.13. Rilevazione assistita della taglia

La Rilevazione assistita della taglia (o in alternativa definito anche "processo di attagliamento") è la procedura che garantisce la misurazione presso le sedi di lavoro della Società, dei parametri antropometrici del Personale della Società.

Il presente servizio consiste nell'invio da parte dell'Appaltatore del lotto presso le Sedi indicate di personale addetto a rilevare, anche tramite l'utilizzo di Articoli campione portati congiuntamente, le taglie del

Personale necessarie per la realizzazione di Articoli su misura. L'Appaltatore del lotto è tenuto ad espletare il servizio di rilevazione delle taglie di tutto il Personale avente diritto; sarà cura della Società stessa fornire nell'Ordinativo di fornitura le seguenti indicazioni aggiuntive:

- il numero dei Lavoratori e i nominativi che saranno oggetto della rilevazione;
- l'indirizzo delle Sedi presso cui sarà eseguito il processo di rilevazione.

Queste informazioni consentono all'Appaltatore del lotto di stimare l'impegno esatto richiesto in termini di numero di giorni necessari per il completo espletamento del servizio di rilevazione della taglia e, conseguentemente, definire, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricezione dell'Ordinativo di fornitura, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art.37, un Calendario di rilevazione da validare con la Società.

L'Appaltatore del lotto deve, comunque, garantire alla Società l'inizio del servizio di rilevazione assistita della taglia entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione dell'Ordinativo di fornitura, salvo diverso accordo fra le parti, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art.37. Tutte le attività di rilevazione della taglia devono avvenire presso l'indirizzo indicato dalla Società e, pertanto dovrà garantire la disponibilità di uno o più locali nei quali sarà possibile espletare il servizio stesso, con la presenza di spazi per effettuare le opportune operazioni di vestizione. Le attività di rilevazione delle taglie, salvo diverso accordo fra le parti, dovranno avvenire durante i giorni lavorativi nelle seguenti fasce orarie:

- mattina: dalle ore 8.30 alle ore 12.30;
- pomeriggio: dalle ore 14.00 alle ore 18.00.

Art.14. Scheda Rilevazione Taglia

Durante le fasi del processo di attagliamento, il personale addetto alla rilevazione della taglia dovrà procedere alla redazione di apposite "Schede Rilevazione Taglia" predisposte dall'Appaltatore del lotto con cui registrare i dati antropometrici dei Lavoratori. Al termine delle attività di rilevazione assistita della taglia l'Appaltatore del lotto è tenuto a produrre, per ciascun lavoratore, in duplice copia la "Scheda Rilevazione Taglia", ed a consegnare una copia alla Società che la utilizzerà durante la fase di consegna per la verifica finale della congruità fra gli Articoli consegnati e quanto previsto. Inoltre, l'Appaltatore del lotto si impegna, su esplicita richiesta della Società, a consegnare/inviare una copia in formato elettronico delle "Schede Rilevazione Taglia"

Art.15. Calendario di rilevazione

Come anticipato nell'art. 13 l'Appaltatore del lotto deve definire il "Calendario di rilevazione" delle taglie entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricezione dell'Ordinativo di fornitura. L'Appaltatore del lotto, una volta stimato l'impegno necessario per espletare le attività di rilevazione della taglia sulla base delle indicazioni fornite dalla Società, dovrà comunicare alla stessa il calendario pianificato delle attività di rilevazione in modo tale da non interferire con il servizio ordinario del Personale. Il calendario dovrà contenere esplicitamente le date esatte in cui saranno eseguite le attività di rilevazione della taglia, con suddivisione di ogni giorno lavorativo nelle 2 (due) fasce orarie, di cui al Art.13. Indicativamente, l'Appaltatore del lotto dovrà inviare alla Società un calendario secondo lo schema indicativo riportato nella seguente Tabella, che deve essere considerato a puro titolo esemplificativo, in cui le fasce orarie

contrassegnate con il simbolo "X" sono quelle in cui l'Appaltatore del lotto si impegna ad erogare il servizio di rilevazione assistita della taglia presso le sedi della Società.

GIORNO	DATA	MATTINO (8.30-12.30)	POMERIGGIO (14.00-18.00)
1	07/02/2016	X	X
2	14/02/2016	X	X
3	21/02/2016	X	X

Salvo diverso accordo fra le parti, l'Appaltatore del lotto deve, comunque:

- definire un calendario in cui le giornate richieste per l'esecuzione delle attività di rilevazione siano giorni lavorativi non consecutivi e distanti tra di loro di almeno sette giorni.
- iniziare il servizio di rilevazione assistita della taglia entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione dell'Ordinativo di fornitura ;
- completare le attività entro 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione dell'Ordinativo di fornitura.

La Società, presa visione del calendario proposto dall'Appaltatore del lotto, dovrà sottoscrivere il calendario stesso ed inviarlo via e-mail all'Appaltatore del lotto; in alternativa, qualora il calendario (interamente o, anche, parzialmente) non fosse compatibile con gli impegni della Società, la stessa potrà contattare direttamente l'Appaltatore del lotto e ridefinire il calendario di rilevazione. L'appaltatore del lotto, una volta ridefinito il Calendario contenente le stesse informazioni di cui sopra, dovrà inviarlo via e-mail e la Società dovrà prenderne visione ed inviare successivamente via mail una copia sottoscritta dello stesso. Qualora, l'Appaltatore del lotto non rispettasse le date previste dal Calendario di Rilevazione sottoscritto dalla Società, senza previa comunicazione scritta via mail, saranno applicate all'Appaltatore del lotto le penali di cui al successivo art.37, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art.16. Report Elettronico delle Taglie

L'Appaltatore del lotto si impegna a fornire alla Società che ne fanno esplicita richiesta, senza nessuna maggiorazione sul corrispettivo dovuto, un "Report Elettronico delle Taglie", erogabile solamente in seguito al processo di rilevazione assistita delle taglie. La Società deve indicare nell'Ordinativo di fornitura, congiuntamente alla richiesta di usufruire del servizio di Rilevazione assistita della taglia, l'opzione di ricevere il "Report Elettronico delle Taglie" specificando il tipo di supporto, da selezionare fra le 2 (due) seguenti alternative:

1. via posta elettronica: in tal caso la Società nella dovrà fornire come informazione aggiuntiva un indirizzo di posta elettronica (e-mail) presso cui ricevere i documenti in formato elettronico, con le specifiche tecniche riportate nel seguente articolo. In tal caso, tali documenti in formato elettronico dovranno essere inviati entro 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla data di consegna degli Articoli,

2. supporto ottico: tutti i file dovranno essere salvati su apposito supporto ottico (CR-ROM ovvero, in alternativa qualora necessario, DVD) che deve essere consegnato congiuntamente alla consegna degli Articoli richiesti, rispettando, quindi, i termini di consegna indicati nel successivo paragrafo.

Come descritto nel precedente articolo, il personale inviato dall'Appaltatore del lotto durante le fasi di atteggiamento produce una "Scheda Rilevazione Taglia" per ciascun Lavoratore; tutti i dati delle caratteristiche antropometriche dei Lavoratori misurate durante il processo di rilevazione della taglia saranno, perciò, utilizzati per creare:

1. un documento elettronico con una struttura a tabella in cui ogni riga (record) della tabella corrisponde ad un Lavoratore (in cui il Nome o il Codice Operatore corrispondono alla chiave primaria della tabella) ed ogni colonna (campi della tabella) corrisponde ad un parametro antropometrico; pertanto, in ogni cella è inserito il valore assunto del parametro. Il file deve essere un foglio elettronico (quale a titolo esemplificativo e non esaustivo Microsoft Excel);
2. per ogni Operatore un Report delle taglie in formato elettronico utilizzando lo standard de facto PDF (Portable Document Format) con estensione del file ".pdf", su un unico file.

L'Appaltatore del lotto è responsabile della realizzazione di tutti i documenti elettronici (file) da consegnare alla Società. In caso di ritardo nella consegna dei suddetti supporti informatici, saranno applicate le penali di cui al successivo art.37.

Art.17. Etichettatura

L'Appaltatore del lotto sarà tenuto ad apporre su ogni Articolo oltre all'etichetta riportante le informazioni relative alla composizione del tessuto/materiale come disposto dalla Legge 883/1973 – un'etichetta indicante le modalità di lavaggio, stiratura, asciugatura, candeggio, pulizia professionale e qualsiasi altra indicazione utile al mantenimento ottimale dell'Articolo stesso, mediante l'utilizzo della convezione grafica secondo quanto previsto dalla normativa UNI EN ISO 3758:2001.

Art.18. Trasporto e consegna

La consegna degli Articoli oggetto della fornitura sarà effettuata a cura dell'Appaltatore del lotto nei luoghi e nei locali indicati dalla Società nel relativo Ordinativo di fornitura emesso dalla Società.

Art.19. Oneri di consegna

Per oneri di consegna si intendono tutti i corrispettivi relativi al trasporto ed alla consegna degli Articoli nonché ogni onere relativo ad imballaggio, carico, scarico, consegna nelle modalità di seguito riportate e qualsiasi altra attività ad essa strumentale. Tutte le attività di trasporto e consegna sono interamente a cura dell'Appaltatore del lotto che, pertanto, dovrà essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tali attività nel rispetto delle prescrizioni previste. Per ogni Ordinativo di fornitura gli oneri di consegna degli Articoli oggetto della fornitura saranno interamente a cura dell'Appaltatore del lotto e devono essere compresi sia il valore (corrispettivo) per l'acquisto di Articoli sia il valore (corrispettivo) dei servizi opzionali

a pagamento eventualmente richiesti, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il servizio di rilevazione assistita della taglia.

Art.20. Termini di consegna

I termini di consegna decorrono a partire dalla "Data di Esecuzione" dell'ordine che è definita come segue:

- per gli ordinativi effettuati con "Rilevazione assistita della Taglia", di cui al precedente Art. 11, la Data di esecuzione dell'ordine è la data ultima di conclusione delle operazioni di rilevazione della taglia presso la sede concordata con la Società;
- per tutti gli altri ordinativi, senza, quindi, la richiesta di usufruire del servizio di "Rilevazione assistita della Taglia", la Data di esecuzione dell'ordine è la data di invio dell'Ordinativo di fornitura .

L'Appaltatore del lotto, entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla Data di Esecuzione dell'ordine, deve darne riscontro alla Società esclusivamente a mezzo e-mail, indicando la data prevista di consegna, che deve comunque rispettare i termini massimi indicati di 40 (quaranta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla Data di Esecuzione dell'ordine, salvo diverso accordo scritto tra le parti, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art.37. Decorsi i predetti termini di consegna, la Società, previa comunicazione per iscritto al Appaltatore del lotto, potranno, altresì, procedere direttamente all'acquisto sul libero mercato di Articoli equivalenti. In tal caso, la Società potrà addebitare all'Appaltatore del lotto un importo pari all'eventuale differenza fra la spesa sostenuta dalla Società sul mercato libero ed il valore totale equivalente calcolato applicando i prezzi unitari di aggiudicazione degli stessi Articoli.

Non sono ammesse consegne parziali salvo diverso accordo scritto tra l'Appaltatore del lotto e la Società.

Art.21. Consegna urgente

Il servizio di "Consegna urgente" comporta la riduzione dei termini massimi per l'esecuzione dell'Ordinativo di fornitura a 5 (cinque) giorni lavorativi dalla Data di Esecuzione dell'ordine, salvo diverso accordo scritto tra le parti, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art.37. In caso di "Consegna urgente" l'Appaltatore del lotto, entro 2 (due) giorni lavorativi dalla Data di Esecuzione dell'ordine, deve darne riscontro alla Società contraente esclusivamente a mezzo e-mail, indicando la data prevista di consegna. Salvo diverso accordo fra le parti, il servizio di consegna urgente potrà essere richiesto dalla Società per un numero limitato di Articoli che non potrà essere superiore a n°20 Articoli per ciascuna Categoria Merceologica.

Il servizio di consegna urgente, laddove richiesto dalla Società nell'Ordinativo di fornitura, comporterà una maggiorazione del 10% (dieci per cento) sul corrispettivo dovuto all'Appaltatore del lotto in forza della corrispondente voce di Elenco prezzi.

Art.22. Verbale di consegna

All'atto dell'avvenuta consegna, l'Appaltatore del lotto dovrà redigere un "Verbale di Consegna", e dovrà che dovrà contenere i seguenti dati:

- i dati relativi alle Sedi di consegna;

- i riferimenti dell'Ordinativo di fornitura (numero di protocollo e data di invio);
- la data dell'avvenuta consegna;
- l'elenco degli Articoli consegnati;
- l'elenco degli Articoli consegnati con apposta la firma di ogni lavoratore per ricevuta;
- l'elenco degli Articoli eventualmente contestati, di cui al successivo Art.25 ;
- Il Codice Fiscale ovvero la Partita IVA dell'Appaltatore del lotto.

Il "Verbale di consegna" dovrà essere sottoscritto in due copie dall'Appaltatore del lotto e dalla Società, per conferma. La Società dovrà tenere l'originale di tale documentazione per permettere la verifica amministrativa e la successiva liquidazione delle fatture.

La firma posta dalla Società su tale documento all'atto del ricevimento della fornitura indica la presa d'atto della mera corrispondenza degli Articoli consegnati rispetto a quanto previsto nell'Ordinativo di fornitura. In ogni caso, la Società si riserva di accertare l'effettiva quantità e qualità degli Articoli consegnati in un successivo momento, come previsto nel successivo art. 25 e 26. Tale verifica deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dall'Appaltatore del lotto. E' responsabilità dell'Appaltatore del lotto garantire il trasporto con mezzi adeguati tali da consentire il mantenimento di tutte le caratteristiche tecniche degli Articoli consegnati.

Il verbale di consegna costituirà il supporto autorizzativo per l'emissione della fattura relativa alla fornitura di cui al verbale.

Art.23. Confezionamento ed imballaggio

Relativamente alle fasi di trasporto e di consegna degli Articoli occorre distinguere fra:

- **Confezione:** è la custodia, che può essere una scatola ovvero in alternativa una pellicola di opportuno materiale plastico, che contiene un Articolo e ne protegge le caratteristiche tecnico-qualitative;
- **Imballaggio:** è l'eventuale scatolone esterno utilizzato per il trasporto, in cui al suo interno le singole confezioni degli Articoli possono essere aggregate.

Ogni Articolo deve essere inserito in una confezione idonea al trasporto ed alla conservazione del materiale in esso contenuto. Tutti gli Articoli oggetto della presente procedura di gara dovranno, comunque, essere inseriti in custodie che consentano il chiaro ed univoco riconoscimento del suo contenuto e della relativa taglia senza la necessità di dover aprire la confezione stessa. A tal fine, le custodie dovranno rispondere ai seguenti requisiti:

- qualora siano custodie trasparenti, dovranno essere realizzate in una pellicola protettiva non opaca realizzata in polietilene oppure, in alternativa, in materiale equivalente che sia considerato 100% riciclabile, che consenta il riconoscimento dell'Articolo, del suo colore e della sua taglia;

Inoltre sulla superficie esterna di ogni singola confezione dovranno essere riportate le seguenti informazioni utili per il riconoscimento:

- codice identificativo dell'Articolo;
- nome per esteso dell'Articolo ;

- numero degli Articoli contenuti;
- taglia dell'Articolo.
- il codice identificativo univoco del lavoratore destinatario dell'Articolo in essa contenuto.

Inoltre, all'interno di ogni confezione dovranno essere inserite le istruzioni per una corretta manutenzione dell'Articolo stesso. Qualora le singole confezioni siano aggregate in scatoloni di imballaggio per il trasporto, è richiesto che su un fianco e sulla parte superiore degli scatoloni siano stampigliate con inchiostro indelebile, a caratteri ben visibili, le seguenti indicazioni:

- nominativo dell'Appaltatore del lotto;
- estremi del contatto di fornitura;
- denominazione esatta e numero dei manufatti contenuti;

L'imballaggio deve soddisfare le prescrizioni del D.Lgs. N. 81/2008 circa la prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, relativa alla limitazione sui carichi lombari cui sottoporre il personale di magazzino. Laddove offerto in sede di gara ed oggetto di attribuzione di punteggio tecnico, l'Appaltatore del lotto si impegna a consegnare gli Articoli con imballaggio esterno realizzato in materiale (cartone) riciclato e senza biossido di cloro, Certificazione ECF - Elementally Chlorine-Free o certificazione equivalente.

Art.24. Gestione dei resi

Nel caso di difformità tra l'Ordinativo di fornitura e quanto consegnato dall'Appaltatore del lotto, anche se rilevate a seguito di prove ed utilizzi successivi rispetto a quanto riportato nel Verbale di Consegna, la Società invierà una contestazione scritta, anche a mezzo e-mail, all'Appaltatore del lotto, attivando le pratiche di reso, secondo quanto disciplinato nei successivi articoli. Le situazioni di difformità previste sono:

- **Difformità qualitativa:** è la mancata corrispondenza fra gli Articoli richiesti e gli Articoli consegnati, ovvero prodotti viziati ovvero prodotti difettosi; tale situazione è regolamentata nel successivo art.27;
- **Difformità quantitativa:** la quantità di Articoli consegnati è in eccesso rispetto a quanto atteso nell'Ordinativo di fornitura; tale situazione è regolamentata nel successivo art.28.

Nel caso in cui gli Articoli resi/da restituire siano già stati fatturati, l'Appaltatore del lotto dovrà procedere all'emissione della nota di credito. Le note di credito dovranno riportare chiara indicazione della fattura a cui fanno riferimento e del numero di protocollo assegnato dal Responsabile della fornitura nell'Ordinativo di fornitura.

Art.25. Ritiro dei resi nel caso di difformità qualitativa

L'Appaltatore del lotto s'impegna a ritirare e sostituire, senza alcun addebito per la Società, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di contestazione, gli Articoli che presentino difformità qualitativa, concordando con la Società stessa le modalità di ritiro e di sostituzione, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art.39 e fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno. Inoltre, se entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla comunicazione di contestazione per il ritiro e la sostituzione l'Appaltatore del lotto non abbia proceduto al ritiro degli Articoli non conformi, la Società ha facoltà di restituirli presso le sedi dell'Appaltatore del lotto, che rimborserà alla Società tutti i costi sostenuti per tale operazione, e, previa comunicazione per iscritto all'Appaltatore del lotto, potrà, altresì,

procedere direttamente all'acquisto sul libero mercato di Articoli equivalenti. In tal caso, la Società potrà addebitare all'Appaltatore del lotto un importo pari all'eventuale differenza fra la spesa sostenuta dalla Società sul mercato libero ed il valore totale equivalente calcolato applicando i prezzi unitari di aggiudicazione degli stessi Articoli. Al positivo completamento dell'attività di ritiro degli Articoli non conformi e della loro relativa sostituzione, dovrà essere redatto un apposito "Verbale di reso per difformità qualitativa", in contraddittorio con la Società, riportante almeno le seguenti informazioni:

- la data dell'avvenuto invio della contestazione da parte della Società;
- i motivi della contestazione;
- la data dell'avvenuto ritiro;
- l'attestazione dell'avvenuta sostituzione degli Articoli.

L'Appaltatore del lotto consegnerà copia del suddetto Verbale alla Società.

Art.26. Ritiro dei resi nel caso di difformità quantitativa

L'Appaltatore del lotto s'impegna a ritirare, senza alcun addebito per la Società, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data della ricezione della comunicazione di contestazione, le quantità di Articoli consegnati in eccesso, concordando con la Società stessa le modalità di ritiro. Superato il limite massimo di 20 (venti) giorni lavorativi dalla comunicazione di contestazione per il ritiro degli Articoli in eccesso, la Società ha facoltà di restituirli presso le sedi dell'Appaltatore del lotto. I costi sostenuti dalla Società per tale operazione saranno rimborsati dall'Appaltatore del lotto. Al positivo completamento dell'attività di ritiro degli Articoli in eccesso, dovrà essere redatto un apposito "Verbale di reso per difformità quantitativa", in contraddittorio con la Società, riportante almeno le seguenti informazioni:

- la data dell'avvenuto invio della contestazione da parte della Società;
- la data dell'avvenuto ritiro;
- il quantitativo di Articoli in eccesso ritirati.

L'Appaltatore del lotto consegnerà copia del suddetto Verbale alla Società.

Art.27. Gestione dell'indisponibilità degli Articoli

Per indisponibilità degli Articoli si intendono le seguenti due situazioni:

- Rottura di stock;
- Fuori produzione.

Art.28. Rottura di stock

Nei casi di indisponibilità temporanea dovuta ad eventi occasionali di rotture di stock degli Articoli, l'Appaltatore del lotto dovrà darne comunicazione per iscritto alla Società con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi. In tale comunicazione l'Appaltatore del lotto dovrà indicare la data a partire dalla quale non potranno essere garantiti i termini di consegna ("data di rottura di stock"), come indicati al precedente Art.20, ed evidenziare la sopravvenuta indisponibilità degli Articoli. A seguito di tale comunicazione, l'Ordinativo di fornitura aventi per oggetto gli Articoli dichiarati indisponibili per rottura di stock, e pervenute nei 15 (quindici) giorni lavorativi successivi alla "data di rottura di stock", dovranno essere adempiute entro una data di prevista consegna non superiore al termine massimo di 75 (settantacinque) giorni lavorativi dalla data di ricezione di ciascun Ordinativo di fornitura, pena

l'applicazione di quanto previsto nella Convenzione. Nei 10 (dieci) giorni lavorativi successivi alla "data di rottura di stock" non potrà essere richiesto dalla Società il servizio di consegna urgente, di cui al precedente Art. 21. Anche successivamente alla comunicazione di rottura di stock, i tempi indicati per l'erogazione del servizio opzionale di rilevazione assistita della taglia devono intendersi invariati, con riferimento a quanto riportato nel precedente Art.13. Decorsi i predetti termini di consegna, la Società, previa comunicazione per iscritto all'Appaltatore del lotto, potrà, altresì, procedere direttamente all'acquisto sul libero mercato di Articoli equivalenti. In tal caso, la Società potrà addebitare all'Appaltatore del lotto un importo pari all'eventuale differenza fra la spesa sostenuta dalla Società sul mercato libero ed il valore totale equivalente calcolato applicando i prezzi unitari di aggiudicazione degli stessi Articoli. L'Appaltatore del lotto potrà attivare la pratica di indisponibilità temporanea degli Articoli non più di una volta per ciascun semestre, a partire dalla Data di attivazione del Contratto di Fornitura.

Ulteriori comunicazioni di indisponibilità temporanea degli Articoli per rottura di stock non saranno tenute in considerazione e in caso di mancato rispetto dei termini di consegna, di cui al precedente Art. 20.

Art.29. Fuori produzione

Nel caso in cui, durante il periodo di validità e di efficacia della Convenzione, l'Appaltatore del lotto non sia più in grado di garantire la consegna di uno o più Articoli con le caratteristiche tecniche e di conformità offerte in sede di gara, per messa "fuori produzione" dello/gli stesso/i da parte del produttore, l'Appaltatore del lotto dovrà darne comunicazione alla Società, con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni consecutivi dalla data di messa "fuori produzione". Per ogni Articolo posto "fuori produzione", l'Appaltatore del lotto dovrà contestualmente:

- indicare quale tipologia di Articolo/i avente migliori caratteristiche intenda proporre in sostituzione di quello/i offerto/i in gara, alle stesse condizioni economiche;
- fornire una scheda con i "Requisiti tecnici minimi", con le medesime modalità di quanto descritto nell'Allegato "Schede Tecniche" al presente Capitolato;
- almeno 40 (quaranta) giorni consecutivi prima della data di messa fuori produzione degli Articoli come indicata nel preavviso di cui alla precedente comunicazione, provvedere ad inviare alla Società i referti dei test di idoneità eseguiti esclusivamente a proprie spese presso istituti accreditati SINAL con apparecchiature e condizioni di prova rispondenti le norme UNITEX vigenti relativamente agli Articoli in sostituzione. Suddetti referti dovranno essere rilasciati in una data successiva a quella di comunicazione di messa fuori produzione dell'Articolo offerto.

La Società procederà, quindi, alla verifica dei referti e delle schede tecniche ai fini dell'accettazione del nuovo Articolo, comunicando all'Appaltatore del lotto gli esiti di suddetta verifica; in particolare, qualora il referto del laboratorio contenga uno o più esiti negativi, l'Appaltatore del lotto, nei 15 (quindici) giorni successivi alla comunicazione di constatazione dell'esito negativo della verifica inviata dalla Società, dovrà adeguare la propria offerta ed effettuare, esclusivamente a proprie spese, un nuovo esame di laboratorio e comunicare tempestivamente i referti SINAL alla Società. In caso di esito negativo di suddette verifiche, la Società avrà la facoltà di procedere con la risoluzione, in tutto o in parte, del Contratto, come previsto nella stessa.

Art.30. Assistenza alla fornitura

Responsabile della fornitura.

Per tutta la durata del Contratto di Fornitura, l'Appaltatore del lotto dovrà mettere a disposizione un Responsabile della fornitura i cui riferimenti dovranno essere indicati alla Società nella documentazione richiesta ai fini della stipula del Contratto e del Disciplinare di gara.

Il Responsabile della fornitura dovrà mediante la predisposizione di almeno un numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica (e-mail) essere in grado di:

- essere il referente per la Società che emette l'Ordinativo di fornitura ;
- identificare ed implementare le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste;
- gestire gli eventuali reclami/disservizi provenienti dai lavoratori della Società;
- garantire la propria reperibilità negli orari d'ufficio;
- In caso di sostituzione del Responsabile della fornitura nel corso della Contratto di Fornitura, l'Appaltatore del lotto dovrà tempestivamente darne comunicazione alla Società, inviando congiuntamente i riferimenti del Responsabile della fornitura proposto in sostituzione.
- richiedere informazioni sui servizi compresi nella Convenzione;
- richiedere chiarimenti sulle modalità di compilazione ed invio dell'Ordinativo di fornitura;
- richiedere chiarimenti sulle modalità di consegna;
- richiedere chiarimenti ed informazioni relativi allo stato delle consegne;
- inoltrare i reclami.

Art.31. Verifiche sulla qualità degli Articoli

Per tutta la durata del Contratto di Fornitura, la Società, anche tramite terzi da essa incaricati, ha facoltà di effettuare unilaterali verifiche, in corso d'opera, di corrispondenza delle caratteristiche tecniche degli Articoli consegnati con quelli campione di ciascun articolo oggetto della fornitura e consegnati presso la Sede della Società per la verifica e l'approvazione prima della stipula del contratto e, comunque, con i requisiti minimi di cui art.9, ciò anche al fine di verificare eventuali inadempimenti dell'Appaltatore del lotto. A tal fine l'Appaltatore del lotto si obbliga a prestare la propria fattiva collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche ed ad accettare incondizionatamente ed insindacabilmente, ora per allora, i relativi risultati. La Società ha la facoltà di scegliere il campione da sottoporre a verifica fra gli Articoli relativi a forniture per le quali non sia stata effettuata la verifica da parte del proprio personale. I campioni potranno essere soggetti anche a prove distruttive, senza che nessun rimborso o compenso di sorta possa essere preteso dall'Appaltatore del lotto. Le verifiche sulla qualità degli Articoli potranno essere effettuate con cadenza trimestrale a partire dalla Data di attivazione del Contratto di Fornitura. Qualora la verifica di qualità evidenzi la mancata rispondenza tra requisiti tecnici degli Articoli consegnati con quelli descritti nell'Offerta Economica dell'Appaltatore del lotto, l'Appaltatore del lotto si impegna ad accettare l'aumento della periodicità con cui potranno essere effettuate le verifiche di qualità, che potranno essere richieste con

cadenza mensile, sino a che il riscontro non evidenzi il positivo superamento delle verifiche stesse, fatto salvo l'applicazione delle penali di cui all'Art.37, che prevedono la risoluzione del contratto.

La verifica si intende positivamente superata solo se gli Articoli su cui sono state eseguite le prove non presentino alcuna difformità con i requisiti minimi e le caratteristiche tecniche richiesti ed offerti. Al positivo completamento delle attività di verifica verrà redatto un apposito Verbale. La mancata rispondenza tra requisiti tecnici degli Articoli consegnati con quelli descritti nel Capitolato speciale d'appalto Descrittivo e Prestazionale impegna l'Appaltatore del lotto stesso a sostituire gli Articoli con altri conformi alle caratteristiche dichiarate in sede di offerta e consegnarli ai Lavoratori entro i termini di consegna indicati nell'art. 20, pena la risoluzione del Contratto di Fornitura, fermo il risarcimento del maggior danno. Tutti i corrispettivi relativi alla sostituzione del materiale per difformità e tutti gli oneri di consegna sono da intendersi a carico dell'Appaltatore del lotto stesso, compresi tutti gli eventuali corrispettivi dovuti per servizi connessi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la consegna al piano.

Art.32. Verifiche sui servizi connessi alla Fornitura

I livelli di servizio nonché delle prestazioni connesse alla fornitura sono indicati nel corpo del presente Capitolato in ragione delle singole attività e/o servizi ai quali sono riferiti. Tali livelli di servizio verranno verificati nel corso del Contratto di Fornitura dalla Società; resta inoltre inteso, che i livelli di servizio previsti nel corpo del presente Capitolato potranno, altresì, essere oggetto di verifica, per quanto di rispettiva competenza, dalla Società.

La verifica, pertanto, si intende positivamente superata solo se i servizi erogati non presentino alcuna difformità con quanto richiesto nel corpo del presente Capitolato ed offerto dall'Appaltatore del lotto in sede di gara. Al positivo completamento delle attività di verifica verrà redatto un apposito Verbale.

Art.33. Customer Satisfaction

Ai fini del monitoraggio del grado di soddisfazione della Società rispetto all'espletamento delle attività oggetto del Contratto, anche tramite terzi da essa incaricati, si riserva la facoltà di effettuare, con cadenza annuale a partire dalla Data di attivazione del Contratto e per tutta la durata dello stesso, indagini a campione, dette anche Indagini di Customer Satisfaction, i cui risultati saranno utilizzati per rilevare il grado di soddisfazione dei Lavoratori.

Saranno condotte due tipologie di Indagini di Customer Satisfaction:

1. Customer Satisfaction sulla qualità generale della fornitura, di cui al successivo art.34;
2. Customer Satisfaction sulla qualità specifica degli Articoli, di cui al successivo art.35.

Il risultato delle indagini sarà comunicato all'Appaltatore del lotto, il quale dovrà, in caso di esito negativo, adottare gli accorgimenti necessari per aumentare il grado di soddisfazione dei Lavoratori nelle successive forniture.

Art.34. Indagine di Customer Satisfaction sulla qualità generale della fornitura

Questa tipologia di Indagine di Customer Satisfaction è rivolta ai Lavoratori ed ha l'obiettivo di monitorare il livello di servizio della fornitura in termini di efficienza, efficacia e soddisfazione. Le Indagini saranno eseguite inviando, via posta elettronica (e-mail), annualmente un questionario ad un campione

rappresentativo di almeno il 30% (trentapercento) dei Lavoratori che abbiano usufruito della fornitura nel trimestre oggetto di indagine. In ogni caso, dette Indagini di CS potranno essere effettuate anche tramite interviste dirette condotte presso le stesse sedi della Società.

Nella seguente Tabella è riportato l'elenco delle domande a risposta quantitativa (ovvero a risposta chiusa) che saranno sottoposte ai soggetti intervistati al fine di valutare il grado di soddisfazione.

Tabella	Domanda
1	<i>"Come giudicate l'efficienza dell' Appaltatore del lotto in fase di rilevazione delle taglie?"</i>
2	<i>"Come giudicate l'efficienza e la tempestività dell' Appaltatore del lotto in fase di consegna degli Articoli?"</i>
3	<i>"Come giudicate l'efficienza dell'Appaltatore del lotto in fase di sostituzione di Articoli per difformità qualitativa?"</i>
4	<i>"Complessivamente, quanto siete soddisfatti della relazione che avete con l'Appaltatore del lotto?"</i>

Il personale intervistato potrà indicare per ogni domanda un valore compreso tra 1 (valore minimo) e 10 (valore massimo), mentre il valore 0 (zero) è da utilizzarsi nei casi in cui la domanda sia non applicabile all'intervistato. In tale ultimo caso la domanda non sarà riconsiderata nei calcoli sul campione ai fini della verifica, ferma restando la validità delle restanti risposte fornite. Inoltre:

- le risposte con valore compreso fra 1 (uno) e 4 (quattro) indicano un giudizio negativo;
- le risposte con valore compreso fra 5 (cinque) e 6 (sei) indicano un giudizio neutrale;
- le risposte con valore compreso fra 7 (sette) e 10 (dieci) indicano un giudizio positivo.

Il risultato di tali indagini di Customer Satisfaction sarà determinato dal calcolo del valore della media aritmetica delle risposte ricevute nel trimestre oggetto di verifica e riportanti un valore maggiore od uguale ad 1. Il risultato dell'indagine di CS sarà considerato negativo nel caso in cui la predetta media aritmetica riporti un valore inferiore a 5,00 (cinque/00).

Art.35. Indagine di CS sulla qualità specifica degli Articoli

Questa tipologia di Indagine di Customer Satisfaction è rivolta ai Lavoratori ed ha l'obiettivo di monitorare la qualità degli Articoli consegnati dall'Appaltatore del lotto a seguito del loro utilizzo pratico.

Nella seguente Tabella sottostante è riportato l'elenco delle domande a risposta quantitativa (ovvero a risposta chiusa) che saranno sottoposte ai soggetti intervistati al fine di valutare il grado di soddisfazione.

Tabella	Domanda
1	<i>"Come giudicate la professionalità del personale addetto alla fase di rilevazione delle taglie?"</i>
2	<i>"Come giudicate la qualità dei capi di abbigliamento?"</i>
3	<i>"Come giudicate la qualità delle calzature?"</i>
4	<i>"Complessivamente, quanto siete soddisfatti della fornitura?"</i>

Analogamente alle modalità descritte nel precedente articolo, il personale intervistato potrà indicare per ogni domanda un valore compreso tra 1 (valore minimo) e 10 (valore massimo), mentre il valore 0 (zero) è da utilizzarsi nei casi in cui la domanda sia non applicabile all'intervistato. In tale ultimo caso la domanda non sarà riconsiderata nei calcoli sul campione ai fini della verifica, ferma restando la validità delle restanti risposte fornite. Inoltre:

- le risposte con valore compreso fra 1 (uno) e 4 (quattro) indicano un giudizio negativo;
- le risposte con valore compreso fra 5 (cinque) e 6 (sei) indicano un giudizio neutrale;
- le risposte con valore compreso fra 7 (sette) e 10 (dieci) indicano un giudizio positivo.

Il risultato di tali indagini di Customer Satisfaction sarà determinato dal calcolo del valore della media aritmetica delle risposte ricevute nel trimestre oggetto di verifica e riportanti un valore maggiore od uguale ad 1. Il risultato dell'indagine di CS sarà considerato negativo nel caso in cui la predetta media aritmetica riporti un valore inferiore a 5,00 (cinque/00).

Art.36. Gestione dei reclami dei lavoratori

La Società potrà segnalare, mediante comunicazioni da inviare all'Appaltatore del lotto, le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio erogato e delle prestazioni accessorie ad essa connesse. Ai fini della validità del reclamo, dovranno essere fornite almeno le informazioni comprovanti il disservizio ricevuto dalla Società. Il suddetto "Reclamo" dovrà essere inviato dalla Società via posta elettronica (e-mail), ovvero tramite posta ordinaria (raccomandata A/R).

L'Appaltatore del lotto è tenuto ad eliminare, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricezione del reclamo, le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio (in questo caso il reclamo s'intenderà "Chiuso"). Inoltre, l'Appaltatore del lotto è tenuto ad inviare alla Società la relativa comunicazione dell'avvenuta risoluzione.

Art.37. Penali

In caso di mancato rispetto del termine stabilito all'art. 9 del Capitolato, per la consegna della campionatura di ciascun articolo oggetto della fornitura, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, verrà applicata una penale giornaliera pari ad € 150,00 (centocinquanta/00)

In caso di mancato rispetto del servizio di rilevazione assistita della taglia, di cui all'art.14 e 16 del Capitolato, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, verrà applicata una penale giornaliera pari ad € 100,00 (cento/00).

In caso di ritardo nella consegna, anche di parte, degli articoli, di cui all'art.20 del Capitolato, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo eccedente i termini indicati, verrà applicata una penale giornaliera pari ad € 200,00 (duecento/00).

In caso di inosservanza dei termini stabiliti, di cui all'art.21 del Capitolato, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo eccedente i termini indicati, verrà applicata una penale giornaliera pari ad € 100,00 (cento/00).

In caso di violazione delle prescrizioni, di cui all'art.25 e 26 del Capitolato, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo eccedente i termini indicati, verrà applicata una penale giornaliera pari ad € 150,00 (cento/00).

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui sopra verranno contestati all'Appaltatore del lotto per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto. L'Appaltatore del lotto dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Direttore dell'esecuzione del contratto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Società ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Nel caso di applicazione delle penali, la Società provvederà a recuperare il relativo importo in sede di liquidazione delle fatture.

Art.38. Risoluzione del contratto

La Società ha la facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 (quindici) giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) le penali comminate all'Appaltatore risultassero superiori a n°3 (tre), indipendentemente dal numero di giorni di ritardo e dalla tipologia di penale;
- b) nel caso in cui la consegna, anche parziale, degli articoli venga effettuata con un ritardo di più 50 (cinquanta) giorni naturali e consecutivi rispetto ai termini stabiliti nell'art.18 del Capitolato;
- c) frode nell'esecuzione della fornitura;
- d) inadempimento alle disposizioni della Società o del Direttore dell'esecuzione del contratto riguardo ai tempi e modalità della fornitura o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- e) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nella fornitura;
- f) inadempienza accertata anche a carico dei subappaltatori alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
- g) sospensione della fornitura o mancata ripresa della stessa da parte dell'Appaltatore del lotto senza giustificato motivo;
- h) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- i) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto;
- l) nel caso di mancato rispetto di quanto stabilito dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136;
- m) mancata osservanza delle regole ed i precetti comportamentali contenuti nel codice etico e Modello di Organizzazione, Gestione, Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 adottato dalla Società; tale codice è reso disponibile sul sito internet www.cavspa.it.

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'Appaltatore del lotto, dei requisiti per l'esecuzione della fornitura, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Nei casi di rescissione del contratto, la comunicazione della decisione assunta dalla Società è fatta all'Appaltatore del lotto nella forma della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza della fornitura.

Art.39. Garanzia

L'appaltatore dovrà garantire tutti i capi per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla data di consegna. La garanzia riguarderà quei difetti le cui cause non siano attribuibili a cattivo uso dei capi contestati.

Art.40. Pagamenti

In seguito alla sottoscrizione di ciascun Verbale di consegna di cui all'art. 22 l'Appaltatore del lotto è autorizzato ad emettere specifica fattura.

Qualora siano stati rilasciati subappalti e ricorrano le condizioni di cui all'art. 105 comma 13 del D.lgs. 50/2016 dovrà essere trasmessa regolare fattura anche da parte dei subappaltatori. Nei casi in cui i subappaltatori non abbiano operato nel periodo contabilizzato, dovrà pervenire specifica dichiarazione attestante tale eventualità. La Società provvede al pagamento delle predette fatture entro i successivi 60 giorni, esclusivamente mediante emissione dell'apposito bonifico bancario sul conto corrente dedicato al ricevimento, comunicato dall'Appaltatore del lotto ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

All'emissione delle fatture, la Società provvederà d'ufficio (art. 16 bis comma 10 della legge 2/2009 s.m.i.), attraverso lo "Sportello Unico Previdenziale", alla richiesta del "Documento Unico di Regolarità Contributiva", rilasciato dall'Ente/Enti territoriali competenti in cui viene svolto il servizio sia per l'Appaltatore del lotto che per eventuali subappaltatori.

Qualora per l'Appaltatore del lotto il "Documento Unico di Regolarità Contributiva" risultasse non regolare, si provvederà a sospendere il pagamento fino alla presentazione di documentazione comprovante la regolarità contributiva.

Art.41. Cessione del contratto e cessione dei crediti

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato alla Società e da questa accettato ai sensi del comma 3 dell'articolo 117 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.

Art.42. Subappalto

E' assolutamente vietato, sotto la pena di immediata risoluzione del Contratto per colpa dell'Appaltatore del lotto e del risarcimento di ogni danno e spesa della Società, il subappalto, anche parziale, della fornitura oggetto dell'appalto, a meno che non intervenga, da parte della Società, una specifica autorizzazione scritta. In ogni caso però l'Appaltatore del lotto resterà ugualmente, di fronte la Società, responsabile delle attività o interventi subappaltati in solido con l'Appaltatore del lotto subappaltatrice.

Fermo quanto stabilito dalle precedenti disposizioni nei rapporti tra la Società e l'Appaltatore del lotto, qualsiasi subappalto o cottimo dovrà in ogni caso essere autorizzato ai sensi dell'art. n° 105 della D.lgs. 18.04.2016 n° 50;

Art.43. Cauzione provvisoria

Ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. l'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori è corredata da una cauzione pari al 2% (due per cento) dell'importo dei lavori a base d'asta, da presentare mediante fidejussione bancaria, polizza assicurativa fidejussoria, anche rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del D.L.gs. 1/9/1993 n° 385 che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro e conforme allo schema tipo 1.1 del D.M. 12/03/04 n° 123. Tale cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario.

Art.44. Garanzia fidejussoria o cauzione definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, è richiesta una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva. Detta garanzia fidejussoria deve contenere le seguenti condizioni particolari.

- rinuncia da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale;
- al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice Civile ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando la Società appaltante non dichiara il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;
- all'onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore stesso di cui all'art. 1957 del Codice Civile;
- sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Società;
- impegno da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale a versare l'importo della cauzione a semplice richiesta della Società senza alcuna riserva.

2. La garanzia fidejussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Società prima della formale sottoscrizione del contratto.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Impresa rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

3. La Società ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Impresa. La Società ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Impresa per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

4. La garanzia fidejussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Società ed in caso d'inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Impresa; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso d'aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

5. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Società che può avvalersi della facoltà di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell'articolo 103, comma 3 del D.Lgs. 50/2016.

6. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dei lavori ai sensi dell'articolo 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016.

Art.45. Riduzione delle garanzie

1. L'importo della cauzione provvisoria di cui all'articolo 43 è ridotto per i concorrenti in possesso delle certificazioni di cui all'art. 93 comma 7 D.Lgs. 50/2016.

L'importo della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 44 è ridotto per l'Impresa secondo le condizioni stabilite dal comma 7 dell'art. 93 del D.L.gs. 163/2006.

Art.46. Controversie

Ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione e/o esecuzione del presente Contratto e che non si sia potuta risolvere in via conciliativa direttamente tra le parti, quale sia la sua natura, tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, sarà deferita al giudice competente del Foro di Venezia.

Art.47. Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico dell'Appaltatore del lotto senza diritto di rivalsa le spese contrattuali

A carico dell'Appaltatore del lotto restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sul servizio oggetto dell'appalto.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato e degli altri elaborati progettuali si intendono al netto dell'I.V.A.